



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 43	di data 29/03/21

Oggetto: ART. 175 COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

pagina 1/4

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

rilevato che al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 risulta applicata una quota dell'avanzo di amministrazione presunto per un importo pari ad euro 517.208,72;

verificato in particolare che è stata applicata una quota della parte accantonata (Fondo rischi per spese di soccombenza) per un importo pari a euro 100.000,00 ed una quota della parte vincolata 2020 per un importo pari a euro 417.208,72, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio;

visto che con deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2021 la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione" da cui emerge un risultato di amministrazione presunto ammontante ad euro 23.020.229,84 così suddiviso:

Fondi accantonati: Euro 10.379.243,12

Fondi vincolati: euro 3.395.234,11

Fondi destinati agli investimenti: Euro 548.758,45

Fondi liberi: euro 8.696.994,16;

considerato che la voce "Parte vincolata – Altri vincoli", per complessivi euro 1.386.710,74, ricomprende l'importo di euro 1.183.258,94 derivante dai trasferimenti assegnati dalla Provincia al Comune di Trento, in qualità di territorio Val d'Adige, per l'esercizio dell'attività socio-assistenziale in esercizi precedenti, e non ancora utilizzati;

preso atto che l'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 quinquies;

visto l'art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000 e s.m. secondo cui [...] *le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai Dirigenti se previsto dal Regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal Responsabile finanziario [...]*;

vista la richiesta avanzata dal Servizio Welfare e Coesione sociale, con nota di data 2 marzo 2021 prot. n. 77188, relativa alla necessità di applicare la Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per l'esercizio 2021, la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, per la somma di Euro 80.000,00, necessaria per poter realizzare sul territorio del Comune di Trento un progetto di prevenzione delle forme di disagio personale, relazionale e fenomeni di dipendenza negli adolescenti e giovani e la conseguente valorizzazione di stili di vita sani, rivolti ai ragazzi, adolescenti e giovani e alle loro famiglie con particolare attenzione alle fasce più fragili verso i quali verranno attivate azioni di sostegno educativo e/o psicologico, adottate strategie di aiuto nella gestione dei luoghi virtuali abitati da ragazzi, valorizzate "alternative positive" alle dipendenze con il rinforzo di fattori protettivi mediante la promozione dello sport, del gioco sociale, della musica, del teatro e delle arti;

considerato che si rende necessario provvedere alla variazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, applicando l'avanzo vincolato per la somma complessiva di Euro 80.000,00 a favore del seguente capitolo di spesa:

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 4 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

MACROAGGREGATO 4 – Trasferimenti correnti

- cap. 564 "INTEVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (GESTIONE ASSOCIATA)" - P.Fin. U.1.04.04.01.001 – Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private + euro 80.000,00;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

considerato che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile economico-finanziario è preposto, tra l'altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione;

dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall'art. 27 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.12.2016 n. 136;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2016 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020 - 2022, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - Prot. C_L378|S005|306169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa illustrate, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, consistente nell'applicazione della quota di avanzo vincolato per l'importo di euro 80.000,00, derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate (altri vincoli), variando gli

pagina 3/4

stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, sia di competenza che di cassa, così come indicato nell'Allegato n. 1 – Variazione di bilancio elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

- di variare conseguentemente, ai sensi dell'art. 175, comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 così come risulta dall'Allegato n. 2 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione, elaborato dal Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che, firmato dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- di prendere atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 1. rispettano il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 3 – "Quadro generale riassuntivo" e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 4 – "Equilibri di bilancio" entrambi elaborati dal Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, di cui agli art. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. nei quali si richiama la presente, che, firmati dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- di dare comunicazione della presente determinazione alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1 - Variazione di bilancio

Allegato n. 2 - Variazione Piano Esecutivo di Gestione

Allegato n. 3 - Quadro generale riassuntivo

Allegato n. 4 - Equilibri di bilancio

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29/03/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 43	di data 29/03/21

Oggetto: ART. 175 COMMA 5 - QUATER, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 29 marzo 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi